

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 1949

(34ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione ed approvazione)
« Norme relative alla indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche (N. 263) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag.	287
TOMMASINI, <i>relatore</i>		287
FERRARI		289

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Casardi, Fazio, Ferrari, Focaccia, Genco, Lavia, Mancini, Mariotti, Massini, Raja, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro, Voccoli.

GENCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme relative alla indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche » (N. 263) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito delle discussioni del disegno di legge: « Norme relative alla indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche ».

Ricordo che nella seduta precedente fu esaurita la discussione generale su questo disegno di legge; solamente il senatore Ferrari chiese del tempo per prendere visione della nuova formulazione del testo degli articoli proposti dal relatore, senatore Tommasini, a seguito di contatti con il Ministro competente. Prego il senatore Tommasini di voler dar lettura degli articoli di nuova formulazione raffrontandoli con il testo originario.

TOMMASINI, *relatore*. L'articolo 1 del testo approvato dalla Camera presentava la seguente dizione che, come avemmo a rilevare, era in verità poco chiara:

« I contributi per l'indennità di licenziamento di cui all'articolo 2, lettera a) del regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, vanno applicati sulla retribuzione mensile prevista per i supplenti anteriormente alle maggiorazioni della retribuzione stessa disposta in loro favore coi decreti legislativi 21 marzo 1946, n. 357, 15 marzo 1947, n. 466 e 22 marzo 1948, n. 505 ».

La nuova formulazione è viceversa tale da non lasciare adito a dubbi:

Art. 1.

Il contributo del 4,1 per cento a carico dei ricevitori postali-telegrafici per la costituzione

del fondo sul quale grava l'indennità di licenziamento dovuta ai supplenti postali-telegrafici a norma del regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e successive modificazioni, è raddoppiato con decorrenza dal 1° ottobre 1945 limitatamente alla retribuzione mensile percepita dai supplenti anteriormente alle maggiorazioni della retribuzione stessa disposte in loro favore con provvedimenti legislativi successivi alla data del 1° ottobre 1945 anzidetta.

Lo stesso si può dire per gli articoli 2, 3 e 4 che erano così formulati:

Art. 2.

L'indennità di licenziamento dovuta ai supplenti dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali-telegrafici, ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, e successive modificazioni, e dell'articolo 25 del regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sarà per ogni anno di servizio, successivo al 30 settembre 1945, per cui sia stato versato il contributo raddoppiato ai sensi del precedente articolo 1, commisurato ad una mensilità della retribuzione intesa nel modo indicato dall'articolo stesso.

Art. 3.

La quota di indennità di licenziamento corrispondente alle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della presente legge sarà liquidata ai supplenti direttamente dai ricevitori e gerenti e rimborsata a questi dall'Amministrazione postale-telegrafica, alle condizioni di cui al regio decreto-legge 21 ottobre 1938 e successive modificazioni, nella misura di una mensilità della quota di retribuzione risultante per effetto delle maggiorazioni predette per ogni anno di servizio successivo al 30 settembre 1945, o frazione di anno non inferiore a 6 mesi, mentre si trascura la frazione inferiore a sei mesi. Sono escluse dal calcolo dell'indennità di licenziamento l'indennità di carovita, ed ogni altra indennità di carattere accessorio.

Art. 4.

L'articolo 6 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, è sostituito come segue:

« I ricevitori e i gerenti di ricevitorie postali, postali-telegrafiche e telegrafiche hanno diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione postale-telegrafica dei contributi integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, e dei contributi al fondo di solidarietà sociale di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689. Tale rimborso è dovuto, limitatamente alle quote a carico dei datori di lavoro, a decorrere dalla data di istituzione dei contributi stessi ».

Anche di questi articoli la nuova dizione appare più chiara e non ha più bisogno di interpretazione:

Art. 2.

L'indennità di licenziamento di cui al precedente articolo 1 è corrisposta dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici, anzichè nella misura di mezza mensilità come stabilito nel regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, in ragione di una mensilità della retribuzione intesa nel modo indicato nell'articolo stesso per ogni anno di servizio prestato a partire dal 1° ottobre 1945.

Art. 3.

La quota d'indennità di licenziamento corrispondente alle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della presente legge è liquidata ai supplenti dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici, alle condizioni di cui al regio decreto-legge 21 ottobre 1938, numero 1923 e successive modificazioni, nella misura di una mensilità della quota di retribuzione risultante per effetto delle maggiorazioni predette per ogni anno di servizio successivo al 30 settembre 1945 o frazione di anno non inferiore a 6 mesi. Sono escluse dal calcolo dell'indennità di licenziamento l'indennità di carovita e ogni altra indennità di carattere accessorio.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, è sostituito come segue, ferma restando la lettera *b*) del comma stesso:

« I ricevitori e i gerenti di ricevitorie postali, postali-telegrafiche e telegrafiche hanno diritto al rimborso, da parte dell'Amministrazione postale telegrafica:

a) dei contributi integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni e integrazioni, e dei contributi al Fondo di solidarietà sociale di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689. Tale rimborso è dovuto, limitatamente alle quote a carico dei datori di lavoro, a decorrere dalla data di istituzione dei contributi stessi ».

L'articolo 5 nella nuova formulazione stabilisce, come nel testo primitivo, l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ma sopprime l'effetto retroattivo del provvedimento.

Infatti l'articolo 5 nella primitiva dizione stabiliva:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gaz-*

zetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dalla data da cui ha avuto effetto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505 ».

Mentre la nuova formulazione dice:

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

FERRARI. Non ho osservazioni da fare, ma intendo riconfermare il mio pensiero sulla necessità di una riforma di struttura per quel che riguarda tutta l'organizzazione delle ricevitorie postali-telegrafiche.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge nel testo proposto dal relatore e di cui è stata data lettura.

(I cinque articoli sono approvati senza discussione).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10.